REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/70 DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 1970

che modifica i regolamenti relativi al finanziamento delle spese di intervento sul mercato interno

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (1), modificato da ultimo dai regolamenti (CEE) n. 728/70 e n. 729/70, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 6, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i regolamenti (CEE) n. 786/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finanziamento delle spese di intervento sul mercato interno nel settore dei grassi (3), n. 787/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finanziamento delle spese di intervento sul mercato interno nei settori dei cereali e del riso (4), n. 788/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore delle carni suine (5), e n. 2334/69 del Consiglio, del 25 novembre 1969, relativo al finanziamento delle spese di intervento sul mercato interno nel settore dello zucchero (6), hanno previsto che le spese nette degli organismi d'intervento imputabili al Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia, sezione garanzia, sono determinate sulla base di conti, compilati alla fine della rispettiva campagna di commercializzazione, i cui saldi costituiscono gli elementi del bilancio per settore da redigere alla fine di ogni periodo di contabilizzazione ;

considerando che come consegue dalle disposizioni degli articoli 2 e 8 del regolamento (CEE) n. 728/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, recante disposizioni complementari per il finanziamento della politica agricola comune (7), è opportuno chiudere detti conti alla fine dell'anno civile ;

considerando che la chiusura dei conti al 31 dicembre facilita il funzionamento del regime di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 729/70 e l'attuazione del regime delle risorse proprie previsto dalla decisione, del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (8),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 786/69 è modificato come segue con effetto dall'inizio della campagna di commercializzazione 1969/1970 :

a) all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4, e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) e lettera b), e paragrafo 2, lettera a), lettera b) e lettera c), secondo comma, le espressioni « campagna di commercializzazione », « campagna » e « periodo di contabilizzazione » sono sostituite dall'espressione « anno civile » ;

b) all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), primo comma, l'espressione « campagna in questione » è sostituita dall'espressione « campagna di commercializzazione in corso ».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 787/69 è modificato come segue con effetto dall'inizio della campagna di commercializzazione 1969/1970 :

a) all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 4, e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e lettera b), e paragrafo 2, lettera a), lettera b) e lettera c), secondo comma, le espressioni « campagna di commercializzazione », « campagna » e « periodo di contabilizzazione » sono sostituite dall'espressione « anno civile » ;

b) all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), primo comma, l'espressione « campagna in questione » è sostituita dall'espressione « campagna di commercializzazione in corso ».

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.
(2) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(3) GU n. L 105 del 2. 5. 1969, pag. 1.
(4) GU n. L 105 del 2. 5. 1969, pag. 4.
(5) GU n. L 105 del 2. 5. 1969, pag. 7.
(6) GU n. L 298 del 27. 11. 1969, pag. 1.
(7) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 9.
(8) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 19.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 788/69 è modificato come segue con effetto dal 1° gennaio 1970 :

a) all'articolo 4, paragrafo 1 A, e paragrafi 2 e 4, e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a) e lettera c) le espressioni « periodo d'intervento » e « periodo di contabilizzazione » sono sostituite dall'espressione « anno civile » ;

b) il paragrafo 5 dell'articolo 4 è soppresso ;

c) il paragrafo 1 dell'articolo 5 è completato come segue :

« e) del valore, calcolato al prezzo d'acquisto, dei quantitativi giacenti in scorte all'inizio dell'anno » ;

d) il paragrafo 2 dell'articolo 5 è completato come segue :

« e) del valore, calcolato al prezzo d'acquisto, dei quantitativi giacenti in scorte all'ultimo giorno dell'anno ».

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 2334/69 è modificato come segue con effetto dall'inizio della campagna saccarifera 1969/1970 :

a) all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 4, e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e lettera b), e paragrafo 2, lettera a), lettera b) e lettera c), secondo comma, le espressioni « campagna saccarifera » e « periodo di contabilizzazione » sono sostituite dall'espressione « anno civile » ;

b) all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), primo comma, l'espressione « campagna saccarifera in questione » è sostituita dall'espressione « campagna saccarifera in corso ».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 ottobre 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. D. GRIESAU